



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA
ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n.240**

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 13115 del 3 dicembre 2025 - in vigore dal 5 dicembre 2025)

INDICE

ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione	2
ART. 2 – Caratteristiche dei contratti di ricerca.....	2
ART. 3 – Modalità di selezione	2
ART. 4 – Attivazione delle procedure di selezione	2
ART. 5 – Bando di selezione	3
ART. 6 – Commissione giudicatrice.....	3
ART. 7 – Candidati ammissibili alle selezioni	4
ART. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni	4
ART. 9 – Termine del procedimento	5
ART. 10 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata.....	5
ART. 11 – Rapporto di lavoro	6
ART. 12 – Proroga dei contratti.....	6
ART. 13 – Rinnovo dei contratti	7
ART. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro.....	7
ART. 15 – Incompatibilità.....	7
ART. 16 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	8
ART. 17 – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	8
Allegato 1 – Schema tipo di contratto	
Allegato 2 – Tariffario della retribuzione	
Allegato 3 – Schema tipo di bando	

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Verona può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

ART. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni, secondo lo **Schema Tipo di Contratto** allegato al presente Regolamento (**allegato 1**).
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti all'interno della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera il plafond annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento dei contratti di ricerca, a valere su fondi interni di Ateneo.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni, che prevedano espressamente tale finalità.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) Ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività deve seguire o essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo degli oneri, deve essere almeno pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca determinati in sede di Consiglio di Amministrazione e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (**secondo il Tariffario della Retribuzione**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

allegato 2) ; i contratti di ricerca finanziati su fondi esterni di cui al precedente comma 2, possono prevedere comunque un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.

- j) la copertura economica dello stesso;
- k) i criteri indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra di 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- m) eventuali ulteriori titoli;
- n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione (**allegato 3**), emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- h) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo, per un periodo **non inferiore a 20 giorni**, salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da almeno tre membri docenti e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori o esperti della materia con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.

3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero, ai sensi del precedente comma, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.

4. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione preliminare dei candidati.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e (in seconda istanza) al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga **fino a 60 giorni**.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, **entro 60 giorni** dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. **Entro 90 giorni** dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento può deliberare il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
6. La validità della graduatoria di merito è **fissata in 180 giorni** dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto dovrà essere sottoscritto **entro i 15 giorni successivi** al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore **ad ulteriori 30 giorni**, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

4. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11

Rapporto di lavoro

- 1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
- 2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
- 3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
- 3-bis. I contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 l. n. 240/2010 o di cui all'art. 2230 c.c., stipulati dall'Università degli Studi di Verona o da altro soggetto pubblico o privato, sono compresi negli "incarichi esterni" di cui al comma 3.
- 3-ter. L'attività didattica frontale di cui al comma 3-bis non può superare le 60 ore annue.
- 4. La titolarità dei contratti non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 5. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 6. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e/o altri enti pubblici e/o privati sanitari e non, ad accedere agli spazi (**es: reparti, laboratori, ambulatori etc.**) per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento di riferimento e relativo rilascio di autorizzazione da parte delle strutture sanitarie interessate.

ART. 12

Proroga dei contratti

- 1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno **60 giorni** prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

ART. 13

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 4 lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno **60 giorni** prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

ART. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

ART. 15

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA,
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

ART. 16

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4, lettera i) del presente Regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Verona e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/04/2025 ed è pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.univr.it/it/albo-ufficiale>



ALLEGATO 1 – SCHEMA TIPO DI CONTRATTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA N. /2025
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

“CONTRATTO DI RICERCA”
(ex art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

TRA

L'Università degli Studi di Verona C.F. 93009870234 - P.I. 01541040232, rappresentata da _____ nella sua qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona, nato/a a _____ () il _____, domiciliato/a per la sua carica presso l'Università degli Studi di Verona - di seguito indicata come “Università” -

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____, C.F. _____, nato/a a _____ () il _____ e residente in _____ () _____ di seguito indicato/a come “contrattista” -

PREMESSO CHE

- l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 ha disciplinato i “contratti di ricerca”;
- con D.R. n. _____ del _____ è stato emanato il “Regolamento dell'Università degli Studi di Verona per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010”, di seguito denominato “Regolamento”;
- a seguito dell'espletamento della procedura selettiva per il reclutamento di un posto di contratto di ricerca per le esigenze del Dipartimento di _____ dell'Università degli Studi di Verona, di cui all'art. 1 comma 1 del presente contratto, disposta con Decreto Rettorale Rep. n.____, prot. ____ del ____;
- con D.R. n. ____ del ____ sono stati approvati gli atti della suddetta procedura da cui è risultato vincitore il candidato Dott/Dott.ssa _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto –

1. L'Università, come sopra rappresentata, assume alle proprie dipendenze il/La Dott./Dott.ssa _____, quale trattista di ricerca, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2 (ed eventualmente prorogabile per un anno, ove ne ricorrano i presupposti richiesti dalla legge), dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 22, Legge 240/2010 - GSD _____ – SSD _____ per le specifiche esigenze del Dipartimento di _____, Responsabile Scientifico del progetto: _____.



2. Il contrattista si impegna a prestare a favore del Dipartimento _____ la propria opera di partecipazione al progetto di ricerca presso la sede _____
3. Il contrattista svolgerà la propria attività secondo l'oggetto dell'incarico: _____
4. L'attività di ricerca sarà improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del suddetto programma.
5. Essa è articolata in concerto con il responsabile scientifico del Progetto in relazione agli aspetti organizzativi e finalizzata alla sua realizzazione.
6. Il contrattista ha l'obbligo di presentare semestralmente e al termine del contratto una relazione tecnico-scientifica, da cui emerga l'adempimento dello svolgimento dell'attività ricerca programmate e i relativi risultati raggiunti. La relazione dovrà essere approvata dal Responsabile Scientifico del progetto.
7. La titolarità del presente contratto non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
8. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, il Contrattista avrà diritto ad accedere alle strutture e ai servizi di ricerca del Dipartimento _____ e di usufruire dei servizi a disposizione secondo le normative vigenti nella struttura.
9. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e/o altri enti pubblici e/o privati sanitari e non, ad accedere agli spazi (**es: reparti, laboratori, ambulatori etc.**) per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento di riferimento e relativo rilascio di autorizzazione da parte delle strutture sanitarie interessate.
10. Il contrattista si impegna a osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso il predetto Dipartimento.
11. Il contrattista accetta e si impegna, altresì, a osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento del personale dell'Università emanato con D.R. n. 4703 del 26 maggio 2021, e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del contrattista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come giusta causa di licenziamento secondo quanto previsto all'articolo 4 comma 2 del presente contratto;
12. Il contrattista si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità/confitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
13. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il contrattista entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
14. Il contrattista, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso e ne autorizza il trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di normative o che svolgono servizi per conto dell'Università che ne effettuerà il trattamento per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti, con le modalità indicate dal Regolamento europeo n. 679/2016.
15. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal Contrattista in esecuzione del presente contratto e in esito allo svolgimento



del progetto di ricerca.

16. La competenza disciplinare è regolata dalle vigenti norme di cui all'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 e dall'art. 11 comma 2 del "Regolamento" richiamato in premessa.

Articolo 2 – Trattamento giuridico

1. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto e dalla disciplina prevista dal regolamento di Ateneo richiamato in premessa.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rimanda all'art. 22 della Legge 240/2010, nonché alle normative vigenti in materia.

Articolo 3 – Trattamento retributivo

1. Il trattamento economico del/della contrattista è stabilito, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 240/2010, dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo, nonché dall'Accordo ARAN data/..../., nella misura su base annua lorda di € (secondo il **Tariffario della Retribuzione** allegato al Regolamento di Ateneo)
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione, ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

Articolo 4 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. È condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
2. La violazione da parte del/della contrattista delle disposizioni contenute nel "*Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli studi di Verona*", emanato con D.R. n. 4703 del 26 maggio 2021 e degli obblighi sanciti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, avente ad oggetto "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.
3. Il rapporto si estingue automaticamente al maturarsi del termine finale di cui all'art. 1, comma 1, del presente contratto.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
5. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione, **in itinere e/o finale**, da parte del responsabile scientifico della ricerca.
6. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.



Articolo 5 - Obblighi accessori a carico del/della contrattista

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il/la contrattista entri in possesso nello svolgimento delle mansioni di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal/dalla contrattista saranno raccolti presso l'Università, titolare dei dati, in attuazione di quanto dispone l'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro; saranno trattati con strumenti manuali e informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro.
3. Al/Alla contrattista sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Verona, al contatto del Titolare: privacy@ateneo.univr.it o via PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it o al contatto del Responsabile della protezione dati DPO@ateneo.univr.it;
4. Il/La contrattista dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università.

Articolo 6 - Divieti di cumulo ed incompatibilità

1. Il contratto di ricerca è incompatibile con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.
4. È ammessa l'attività occasionale secondo la procedura contemplata dall'art. **11 comma 3** del Regolamento di Ateneo citato in premessa.

Articolo 7 - Altre disposizioni

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.



2. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, delle Leggi in materia di rapporto di lavoro.

3. Il presente contratto di assunzione, contenente tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 152 del 26/05/1997, adempie agli obblighi di comunicazione ed informazione al lavoratore previsti dalle norme vigenti.

IL RETTORE

IL/LA CONTRATTISTA

Prof. _____

Dott/Dott.ssa _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 1 (oggetto), 2 (trattamento giuridico), 3 (trattamento retributivo, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. medesimo), 4 (cause di risoluzione), 5 (obblighi accessori) e 7 (Foro convenzionale indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 26/05/1997) del presente contratto.

Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, relativo alle procedure di contestazione e alle sanzioni, di accettare in ogni sua parte il contratto e, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, di aver preso visione della documentazione sottoelencata e disponibile sul sito dell'Ateneo:

- Legge 240/2010;
- Informativa relativa alla sicurezza;
- Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli studi di Verona;
- "Regolamento";
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81.

IL/LA CONTRATTISTA

Dott/Dott.ssa _____

ALLEGATO 2 - TARIFFARIO DELLA RETRIBUZIONE

Costo dei Contratti di ricerca (art 22 L. 240/2010) secondo cinque fasce

Voci del salario	Base (=RU a tempo definito)	Base +10%	Base +20%	Base +30%	Massimo (=RU a tempo pieno)
Retribuzione:	15.502,40	17.052,64	18.602,80	20.153,11	21.139,54
Ind. Integrativa Speciale:	10.765,12	11.841,64	12.918,14	13.994,66	11.054,17
ASS AGG:	-	-	-	-	4.347,76
Tredicesima stipendio:	1.291,87	1.421,05	1.550,23	1.679,43	1.761,63
Tredicesima Indennità integrativa speciale:	897,09	986,80	1.076,51	1.166,22	921,18
Totale lordo Dipendente annuo:	28.456,48	31.302,14	34.147,69	36.993,42	39.224,28
Oneri previdenziali a Carico Ente:	8960,95	9.857,04	10.753,11	11.649,23	12.351,73
Costo Totale annuo:	37.417,43	41.159,18	44.900,79	48.642,64	51.576,00
IRAP:	2.418,80	2.660,68	2.902,55	3.144,44	3.334,06
Costo Totale annuo IRAP inclusa:	39.836,23	43.819,86	47.803,34	51.787,09	54.910,07



ALLEGATO 3 – SCHEMA TIPO DI BANDO

Decreto Rettorale

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA

IL RETTORE

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l'art. 22 come modificato dal D.L. n. 36/2022, convertito con L. 79/2022;

Visto il "Regolamento per il conferimento di Contratti di Ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale n. _____ - _____, Prot. n. _____ del ____/____/____;

Vista la richiesta del/la Direttore/trice del Dipartimento di _____, Prot. n. _____ del ____/____/____, sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento del ____/____/____;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

ART. 1 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO N. 1 CONTRATTO DI RICERCA

È indetta la selezione CdR ____/____ per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. ____ contratto di ricerca nel gruppo scientifico disciplinare GSD _____ nei settori scientifico-disciplinari SSD _____, per l'attuazione del progetto di ricerca "_____", da sviluppare nell'ambito del programma di ricerca "_____", finanziato da _____, identificativo di progetto _____, CUP _____.

Il programma di ricerca riguarda (*descrizione del programma generale in cui viene inserito il contrattista*):

Il progetto di ricerca dovrà riguardare (*descrizione del programma generale in cui viene inserito il contrattista*):

La durata del contratto è di mesi ventiquattro, fermo restando la possibilità di proroga e/o rinnovo entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura sono disciplinati dagli articoli seguenti.

ART. 2 - REQUISITI

Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Titolo di Dottore di Ricerca/Specializzazione di Area Medica ovvero essere iscritti al terzo anno di dottorato o all'ultimo anno di Scuola di Specializzazione, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione;
- b) Possesso di un curriculum scientifico-disciplinare idoneo all'attività di ricerca prevista;
- c) Conoscenza della seguente lingua straniera: _____;
- d) Conoscenza della lingua italiana per cittadini/e stranieri/e [OPZIONALE]
- e) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: _____.

La valutazione dell'idoneità del titolo conseguito all'estero, nel caso in cui il/la candidato/a non sia in possesso dell'equivalenza verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice.

Non possono partecipare alla selezione:

- il personale di ruolo, assunto a tempo determinato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento di _____ che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, previsto all'art.3.

L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti necessari, è disposta con motivato decreto del Rettore notificato all'interessato.

ART. 3 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente bando (modulo allegato A), ed indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona – Via dell'Artigliere 8 – 37129 Verona, potranno essere presentate secondo la seguente modalità:

- invio della documentazione in formato pdf, all'indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it, entro il termine perentorio sotto riportato. L'invio potrà essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00, ora italiana, del ventesimo/..... giorno successivo alla data di pubblicazione telematica del presente bando all'Albo Ufficiale di Ateneo sulla pagina web di cui al link <http://www.univr.it/it/albo-ufficiale>.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.

Nella domanda (secondo il modello allegato) i/le candidati/e, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare:

1. il proprio nome e cognome;
2. la data ed il luogo di nascita;
3. la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale, del numero di telefono, del codice fiscale e dell'indirizzo e-mail;
4. il numero della selezione alla quale intendono partecipare;
5. la cittadinanza posseduta;
6. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente a loro carico;
7. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando, indicando lo stesso, nonché la data, l'Ateneo presso cui è stato conseguito e l'eventuale votazione riportata, utilizzando il Modello Allegato B. I/Le cittadini/e stranieri/e dovranno altresì specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato riconosciuto equivalente al titolo italiano e devono fornire copia del titolo e sua traduzione in lingua italiana o inglese;
8. di essere in possesso degli ulteriori requisiti e di non ricadere nei casi di esclusione, specificati all'art. 2 del presente bando;
9. il domicilio eletto ai fini della selezione
10. che tutta la documentazione allegata alla domanda è conforme agli originali.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per irreperibilità del/la destinatario/a e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'Università degli Studi di Verona oltre il termine di cui sopra.

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, i/le candidati/e dovranno allegare alla domanda:

1. il proprio curriculum scientifico-professionale sottoscritto dal candidato;
2. le pubblicazioni fino ad un massimo di _____ pubblicazioni;
3. la proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione, da redigere secondo le seguenti istruzioni

Lunghezza	Max _____ Caratteri spazi inclusi
Lingua del documento:	
Struttura del documento:	

4. copia di un documento di identità in corso di validità;
5. un elenco dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

I/Le candidati/e portatori/portatrici di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare, nella domanda di concorso, esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova.

La firma apposta in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

I/le candidati/e sono ammessi/e alla selezione con riserva: il Rettore può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, composta da almeno tre componenti e un/a supplente (scelti fra professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici e da esperti/e della materia) in conformità con quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del Regolamento di cui in premessa, sarà nominata dopo la scadenza del bando ed entro i 30 giorni successivi, e la sua composizione verrà resa nota tempestivamente tramite Decreto Rettorale e verrà resa pubblica mediante pubblicazione telematica sul sito web, di cui al link: <http://www.univr.it/it/albo-ufficiale>.

ART. 6 - OPERAZIONI DI SELEZIONE

La selezione avverrà per la valutazione della documentazione allegata alla domanda e per il colloquio, per cui la Commissione giudicatrice dispone per ciascun/a candidato/a di un massimo di complessivi punti 100, così distribuiti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
a) Proposta progettuale: qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione	
b) Curriculum scientifico-professionale: attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione ed eventuali ulteriori titoli	
c) Pubblicazioni: attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione.	
d) Colloquio: volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua/e straniera/e [e italiana]	
Totale punteggio:	100

Saranno considerati/e idonei/e i/le candidati/e che avranno conseguito almeno 70 punti su 100.

La valutazione dei titoli e delle proposte progettuali sarà effettuata prima del colloquio, sulla base dei documenti prodotti dagli/dalle aspiranti.

I punteggi della valutazione dei criteri a), b) e c) saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

Per sostenere il colloquio i/le candidati/e dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non saranno ammessi/e a partecipare al colloquio i/le candidati/e non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

[a scelta tra opzione 1 o 2]

[Opzione 1] I colloqui si terranno a partire dalle ore _____ del giorno _____, presso _____ - Verona. Su richiesta del candidato e a discrezione della Commissione giudicatrice il colloquio potrà essere effettuato in zoom attraverso l'utilizzo della piattaforma ZOOM/ in modalità telematica.

[Opzione 2] I colloqui si terranno a partire dalle ore _____ del giorno _____, mediante l'utilizzo della piattaforma Zoom / in modalità telematica con accesso al seguente link: _____

I/Le candidati/e devono garantire che la postazione da cui sosterranno il colloquio sia dotata di webcam, indispensabile per il riconoscimento, e provvista di microfono e cuffie o casse audio. Dovrà essere garantita la possibilità a ciascun/a candidato/a di assistere al colloquio degli/delle altri/e candidati/e.

La mancata/errata comunicazione dei recapiti personali, il mancato collegamento e/o l'irreperibilità del/la candidato/a nel giorno e all'orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa.

ART. 7 - GRADUATORIA

Gli atti relativi alla selezione, ivi compresa la graduatoria, saranno approvati con Decreto del Rettore. Tale graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione telematica sulla pagina web dell'Albo Ufficiale di Ateneo, di cui al link: <http://www.univr.it/it/albo-ufficiale>.

In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà data al/la candidato/a appartenente al genere meno rappresentato tra i/le candidati/e partecipanti alla selezione e, in seconda istanza, al/la candidato/a di età anagrafica minore.

La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Area Ricerca – Unità Dottorati e Contratti di Ricerca inviterà i/la candidato/a risultato/a vincitore/trice dell'assegno a presentarsi per la sottoscrizione del contratto di ricerca entro 15 giorni dalla data dell'apposita comunicazione.

Il/la candidato/a vincitore/trice, se impossibilitato/a a recarsi presso l'Ufficio Contratti di Ricerca entro il giorno sopra riportato, può chiedere un differimento motivato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività progettuale.

La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

I/Le dottorandi/e o specializzandi/e potranno stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica. Decadono dal diritto al conferimento del contratto

di ricerca i/le dottorandi/e o gli/le specializzandi/e che non conseguano il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando.

ART. 9 - NATURA DEL CONTRATTO

Il contratto di ricerca è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'importo lordo annuo del contratto di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, è pari a € _____ e verrà erogato al/la beneficiario/a in rate mensili. Il trattamento retributivo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Verona e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

I contratti di ricerca non danno luogo ad alcun diritto di accesso ai ruoli dell'Università.

I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 10 - NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando al Regolamento per il conferimento del contratto di ricerca dell'Ateneo, all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alle disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un' informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione telematica all'Albo Ufficiale di Ateneo sulla pagina web del sito di Ateneo, di cui al link: <http://www.univr.it/it/albo-ufficiale>.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Area Ricerca – Unità Dottorati e Contratti di Ricerca dell'Università degli Studi di Verona, 1° piano, Chiostro, Via San Francesco 22 – Verona, Tel. 0458028204/8609, indirizzo e-mail elena.cordioli@univr.it o giovanni.baietta@univr.it.

IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università degli Studi di Verona, ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i.

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Via dell'Artigliere 8
37129 VERONA

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a (Prov. di) il
residente in (Prov. di)
Via n° C.A.P.
Stato
telefono, codice fiscale, chiede di essere ammesso/a
alla selezione CdR____/25, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 contratto di
ricerca nel settore scientifico-disciplinare _____, per l'attuazione del programma di ricerca
“ _____”, **finanziato da _____ nell'ambito del progetto**
“ _____”, **codice progetto _____, codice CUP _____, per un**
importo di € _____, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/10.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- a) di essere in possesso della cittadinanza;
- b) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti;
- c) di essere in possesso di:
- ☐ titolo di dottore di ricerca in conseguito in data presso;
 - ☐ titolo di specializzazione medica in con votazione conseguito in data presso;
 - Nel caso di titolo conseguito in Italia si allega compilato il Modello Allegato B;
 - Nel caso di titolo conseguito in altro Paese, si allega copia del titolo e sua traduzione in lingua italiana o inglese.
- d) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all'art. 2 del presente bando.

Il/La candidato/a richiede di sostenere il colloquio in videoconferenza stante l'espresso beneplacito della Commissione giudicatrice ☐ sì ☐ no

Allega alla presente i titoli previsti dall'art. 3 del presente bando, redatti in carta semplice.

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

Via Città
Prov..... C.A.P. Statotelefonoe-mail
.....

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutta la documentazione allegata è conforme agli originali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Verona,

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Da usare solo per i titoli di studio conseguiti in Italia

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a (Prov. di) il

residente in (Prov. di)

Via n° C.A.P.

Stato

telefono, codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

dichiara:

di essere in possesso di:

☐ titolo di dottore di ricerca in conseguito in data presso

☐ titolo di specializzazione medica in con votazione conseguito in data presso

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Università di Verona può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Luogo e data _____ Il/La Dichiarante _____

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.